

ALLEGATO 1

**"Completamento del sistema sciistico della Valsesia"**

*Interventi funzionali al collegamento  
del comprensorio sciistico di  
Alagna Valsesia – Gressoney*

ALLEGATO AL D.P.G.R.

n. 20 del 25-2-2010

*Intesa Istituzionale di programma  
tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli  
siglata il 5 giugno 2006  
D.G.R. n. 6-2881 del 22/05/2006*

*Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi  
della Provincia di Vercelli compreso nel  
"Programma regionale delle infrastrutture  
turistiche e sportive Piemonte 2006 "*

*L.166/2002 – Art.21  
(D.G.R. n. 36-8210 del 13/01/2003)*




*Aggiornamento dell'Accordo di Programma siglato il 14 novembre 2006*

*Assessorato regionale al Turismo Sport Impianti di risalita Pari Opportunità  
Torino, Via Avogadro 30*

L'anno 2009, il giorno 14 del mese di dicembre, in Torino, Via Avogadro n. 30

TRA

- la **REGIONE PIEMONTE**, rappresentata dall'Assessore al Turismo, Sport, Impianti di risalita, Pari Opportunità, Giuliana Manica su delega della Presidente della Giunta regionale del 24.11.2009 prot. n. 0018966/SB0100/1.45, in attuazione di quanto previsto con la DGR nr. 1-12532 del 16.11.2008, di seguito, per brevità, citata come "Regione";



- la **PROVINCIA DI VERCELLI**, rappresentata dal Presidente della Giunta provinciale RENZO MASOERO, a ciò autorizzato con delibera di G.P. nr. 708 del 14.12.09 di seguito, per brevità, indicata come "Provincia";
- la **COMUNITA' MONTANA VALSESIA**, rappresentata dal Presidente DIEGO BURLA, a ciò autorizzato con delibera Giunta C.M. nr. 246 del 29.10.2009;
- la **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**, rappresentata da Erasmo Bellini su delega del Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato del 02.12.2009, a ciò autorizzato con Delibera del Consiglio Camerale n. 17 del 26.11.2009;
- il **COMUNE DI ALAGNA VALSESIA**, rappresentato dal Sindaco SANDRO BERGAMO, a ciò autorizzato con delibera G.C. nr. 38 del 04.11.2009;
- il **COMUNE DI SCOPELLO**, rappresentato dal Sindaco Paolo Ferraris, a ciò autorizzato con delibera C.C. nr. 28 del 27.11.2009;


d'ora in poi "le Parti".

### PREMESSO

Che in Valle Sesia sono in corso progetti di ristrutturazione e potenziamento delle infrastrutture turistiche dell'area sciistica di Alagna Valsesia che hanno come obiettivo la riqualificazione del polo turistico-sciistico valesiano;

che il cosiddetto "*Progetto Monterosa*", sancito dal Protocollo di Intenti del 31.07.2000, rep. 4716, sottoscritto tra i Presidenti della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta, prevede la realizzazione del collegamento intervallivo, mediante impianti a fune e relative opere connesse, tra il comprensorio sciistico di Alagna Valsesia e quello di Gressoney;

che tale progetto ha avuto una prima fase attuativa che ha visto la realizzazione, nell'anno 2000, di una telecabina denominata "Alagna-Pianalunga" oltre al rifacimento della seggiovia denominata "Pianalunga-Bocchetta delle Pisse": negli anni 2003-2004 la realizzazione dell'impianto Funifor



denominato "Pianalunga-Cimalegna-Passo dei Salati" e della nuova pista da sci "Olen-Pianalunga" e che, l'insieme di tali interventi, ha consentito il collegamento sciistico intervallivo;

che tale progetto ha avuto una seconda fase attuativa nell'ambito del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" mediante l'Accordo di programma – 1° stralcio, sottoscritto il 24 marzo 2004 (approvato con DPGR n. 28 del 21/4/2004), che ha consentito la realizzazione delle nuove piste da sci "Olen-Cimalegna" e "Bocchetta delle Pisse-Alagna", del relativo impianto di innevamento artificiale e dei connessi bacini idrici di accumulo;





che nel comprensorio sciistico del Monterosa l'impianto di risalita denominato "Balma" ha raggiunto nel 2005 la conclusione della vita tecnica rendendo non più praticabile la discesa da Punta Indren lungo il Vallone di Bors, data la conseguente impossibilità di risalire a "Bocchetta delle Pisse" rendendo pertanto non fruibile uno dei più significativi e importanti fattori di attrazione turistica del comprensorio sciistico;

che nell'aprile 2007 la funivia denominata "Bocchetta delle Pisse-Punta Indren", funzionale alla fruizione dell'area sciistica di alta quota ove è possibile praticare lo sci "Free-Ride", altro fattore attrattivo che caratterizza e diversifica l'offerta sciistica di Alagna, ha raggiunto la propria scadenza di revisione generale ed allo stato attuale non risulta più esercibile al pubblico;

che, nel frattempo, il citato Protocollo di Intenti tra la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta è stato oggetto di aggiornamento ( note dei Presidenti delle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte rispettivamente del 09.06.2003 prot. 10355 e del 25.06.2003 prot. 11123 ) per consentire l'ulteriore potenziamento dei comprensori sciistici di Alagna e di Gressoney e, in particolare, delle aree sciistiche d'alta quota, sia sul versante valesiano che su quello aostano, mediante la realizzazione di impianti funiviari atti a raggiungere, partendo dalla zona del Passo dei Salati, le aree sciistiche di Punta Indren e del Vallone di Bors;

che a seguito delle difficoltà ambientali e tecniche evidenziate dalle prime progettazioni inerenti la realizzazione degli impianti in quota si rende necessario un aggiornamento ulteriore del Protocollo d'intenti che consenta la definizione delle opere che garantiscano il completamento del sistema di offerta sciistica integrata del comprensorio di Alagna- Gressoney;

che, in funzione di tale aggiornamento, sono stati individuati gli interventi che possono consentire, sul versante valesiano, la piena fruibilità del comprensorio sfruttando le opportunità sciistiche offerte dagli impianti di accesso alle quote alte sopra menzionati;





che per completare il programma di investimento infrastrutturale e impiantistico dell'area sciistica di Alagna Valsesia (comprensorio integrato di Alagna/Gressoney) e consentire, in tal modo, la piena e massima fruibilità della medesima e le conseguenti ricadute socio economiche e di sviluppo turistico sul territorio della Valsesia, la Regione Piemonte nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma, siglata con la Provincia di Vercelli il 05-06-2006 (DGR n. 6-2881 del 22 maggio 2006), ha stabilito di assegnare ulteriori risorse finanziarie da utilizzare a tali fini mediante un nuovo Accordo di programma da sottoscrivere tra le parti interessate citate in premessa;

che l'Accordo di programma – attuativo dell'Intesa istituzionale sopra citata è stato sottoscritto il 14 novembre 2006 (DGR n. 97-4338 del 13-11-2006) nonché approvato con D.P.G.R. n. 102 del 22-12-2006 che ha previsto un finanziamento di € 2.500.000,00 a favore degli Enti facenti parte la soc. pubblica Alpe di Mera;

che in relazione a quanto previsto dall'Accordo del 14-11-2006 e in attuazione della L.R. n. 9 del -27-02-2008, così come modificata dalla L.R. n. 35 in data 30-12-2008, la Regione è stata autorizzata a promuovere, tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. per un importo massimo di € 7.500.000,00;

che in relazione a quanto sopra, nell'anno 2008 è stata sottoscritta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. una prima quota di prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. per un importo pari ad € 1.200.000,00, utilizzando allo scopo le risorse regionali assegnate con D.D. n. 164 del 26-11-2008 finalizzato all'avvio dell'esecuzione di un primo lotto di lavori consistenti nella realizzazione dell'impianto di innevamento programmato Vallone Olen ed opere connesse;

che, al netto della quota già sottoscritta nell'anno 2008 pari ad € 1.200.000,00, le risorse complessivamente necessarie per il raggiungimento dell'importo massimo di sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile, secondo quanto stabilito in sede di Accordo del 14-11-2006, risultano pertanto pari ad € 6.300.000,00 di cui, € 3.800.000,00 a valere sul "Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma" (*Bilancio pluriennale 2009/2011, capitolo n. 27851*) – e € 2.500.000,00 quali fondi statali (ora perenti) nell'ambito dell'attuazione del "*Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*" (*economie*), come a suo tempo stabilito e contenuto nel Verbale della Cabina di regia (Ambito Provincia di Vercelli) del 24-11-2005;



che l'utilizzo delle risorse derivanti dalle economie del Programma regionale Piemonte 2006 è giustificato e discende dalla sostanziale continuità tra le finalità e i contenuti tecnico-tipologici delle opere realizzate nell'ambito di tale Programma nel comprensorio sciistico di Alagna e quanto previsto dall'Accordo attuativo dell'Intesa di programma che, di fatto, costituisce integrazione agli Accordi di programma (1 e 2° stralcio) a suo tempo siglati in attuazione del Programma regionale sopra menzionato;

che l'indisponibilità nel biennio 2009 e 2010 delle risorse previste dal Fondo regionale per gli Accordi di programma e la perenzione delle economie realizzate sul "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" hanno portato a soluzioni diverse per quanto riguarda il reperimento delle risorse necessarie per il "Completamento del sistema sciistico della Valsesia – Collegamento Alagna Valsesia – Gressoney";



che in particolare risultano disponibili:

- € 3.662.722,50 (annualità 2011) sul Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma (Capitolo 297197 UPB 08022);
- € 2.637.277,50 quali somme da stanziare con la presente deliberazione mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa a favore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e il trasferimento di pari importo dal Capitolo 242147 "Accordo di programma per l'adeguamento di stazioni sciistiche minori nella provincia di Cuneo (art. 8 della l.r. 10/2007)" UPB 18082 che ne presenta la disponibilità in quanto la copertura di tale Accordo, annualità 2009, è già assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo 226150;

che pertanto, alla luce di quanto sopra, è possibile aggiornare il citato Accordo di programma del 14 novembre 2006 e consentire, mediante il presente Accordo integrativo, la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile per il completamento del comprensorio sciistico Alagna Valsesia – Gressoney per un importo complessivo di €. 6.300.000,00 ( 3.662.722,50 + 2.637.277,50);

che il Responsabile del procedimento di Accordo di programma, arch. Marzia Baracchino - Dirigente della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport – ha provveduto a pubblicare sul BUR n. 41 del 09-10-2008 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma;

che la Regione ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 14/10/2008 e la Conferenza conclusiva in data 07-10-2009 e che nel corso di quest'ultima le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso



alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Turismo) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e dei relativi allegati;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo (aggiornamento dell'Accordo sottoscritto il 14/11/2006) e dei relativi Allegati secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale;

che in data 12/10/2009, ai sensi della DGR n. 58-10762 del 09/02/2009, si è tenuta la riunione relativa alle verifiche inerenti l'Accordo di programma in argomento e, in tale occasione, non sono emersi elementi ostativi al proseguimento dell'iter procedurale di Accordo;

che scopo dell'Accordo di programma sottoscritto il 14/11/2006 nonché del presente aggiornamento sono quelle di favorire lo sviluppo economico e turistico sportivo dell'area valesiana e, in particolare, del comprensorio turistico e sciistico di Alagna Valsesia (nell'ambito del comprensorio integrato Alagna / Gressoney) mediante il completamento del programma infrastrutturale e impiantistico;


che le Parti interessate ( Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comunità Montana Valsesia, Comune di Alagna Valsesia, C.C.I.A.A. di Vercelli, Comune di Scopello) hanno provveduto ad approvare il testo del presente Accordo di programma con i provvedimenti deliberativi richiamati nella parte iniziale della presente premessa.

Tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

- deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 60-11776 del 16/02/2004 e dalla DGR n. 25-10762 del "9 febbraio 2009
- deliberazione della Giunta regionale n. 36-8210 del 13/1/2003 "Approvazione del documento di indirizzo programmatico e procedurale per la definizione e l'approvazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" come



integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55-9902 dell'8/7/2003 modificata con D.G.R. n. 88-7841 del 17.12.2007;

## SI CONVIENE e SI STIPULA

quanto segue:

### Art.1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

### Art.2 - Oggetto dell'Accordo

L'Accordo di programma ha per oggetto l'aggiornamento dell'Accordo di programma sottoscritto il 14/11/2006 per quanto concerne quanto da quest'ultimo previsto in merito alla realizzazione degli interventi per il completamento e lo sviluppo del comprensorio turistico-sciistico valsesiano di Alagna Valsesia, come meglio dettagliati nel Piano degli interventi di cui all'Allegato 1a, parte integrante del presente Accordo di programma.

### Art.3 – Soggetti sottoscrittori



I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo stesso
- la Provincia di Vercelli
- la Comunità Montana Valsesia
- il Comune di Alagna
- il Comune di Scopello
- la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vercelli

### Art. 4 – Altri Soggetti coinvolti

Oltre agli Enti pubblici sottoscrittori di cui al precedente Articolo 3 sono interessati al presente Accordo:

- 1) **Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.**, quale soggetto individuato dalla L.R. n. 9/2008 e di cui la Regione si avvale per le finalità di cui all'art. 1, 1° comma della legge medesima;
- 2) la società **MONTEROSA 2000 S.p.A.**, quale società pubblica incaricata della realizzazione e/o della gestione degli interventi.



7

A large, stylized handwritten signature in black ink.

#### **Art. 5 – Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte**

Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma è la Regione Piemonte. Responsabile del procedimento di Accordo di programma è l'arch. Marzia Baracchino in qualità di Dirigente regionale della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma, individuata nella Direzione regionale Cultura Turismo e Sport.

Le Parti prendono atto del ruolo della "Cabina di regia" di cui alla D.G.R. n. 55-9902 dell'8/7/2003, come modificata con D.G.R. n. 88-7842 del 17/12/2007, a cui spetta il coordinamento attuativo del *Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*, e si impegnano a coordinare le proprie attività con le determinazioni di quest'ultima date le interrelazioni esistenti tra gli interventi compresi in tale *Programma regionale* (in particolare quelli del "Piano degli interventi dell'ambito provinciale vercellese" relativi all'impianistica di Alagna) e quelli previsti con il presente Accordo di programma.



I Rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli nell'ambito della Cabina di regia dovranno preferibilmente essere gli stessi individuati nel Collegio di vigilanza di cui all'art.17 dell'Accordo.

Le Parti prendono atto altresì del ruolo e delle attività, nell'ambito della "Cabina di regia" e secondo le indicazioni delle D.G.R. citate, del Gruppo Tecnico di Lavoro (G.T.L.) e ne confermano l'operatività anche ai fini dell'attuazione del presente Accordo integrando il medesimo con il rappresentante designato della Comunità Montana Valsesia.

Soggetto incaricato dell'operatività gestionale necessaria a livello locale per l'attuazione del presente Accordo di programma è la Comunità Montana Valsesia, coadiuvata e supportata sul fronte tecnico-amministrativo dalle Strutture incaricate della Provincia di Vercelli.

La Struttura provinciale incaricata del supporto tecnico-amministrativo alla Comunità Montana è individuata, in conformità con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 36589 del 4.09.2003, nel "Gruppo di Lavoro Intersectoriale per l'organizzazione dei *Progetti di sviluppo socio-economico del territorio provinciale*".

I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di programma e dei soggetti attuatori degli interventi sono individuati nei rispettivi Responsabili legali e tecnico – amministrativi degli Enti e degli Attuatori.





#### **Art.6 - Piano degli interventi**

Il presente Accordo di programma è finalizzato al "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" e, in particolare, alla realizzazione degli "Interventi funzionali al collegamento del comprensorio sciistico di Alagna – Gressoney".

A tal fine il Piano degli interventi (Allegato n.1a), di cui l'Accordo costituisce lo strumento attuativo, è riferito all'ambito territoriale: **Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren** (Comune di Alagna Valsesia).




Il Piano, di cui all'allegato 1a, individua gli "Interventi prioritari" (dal n. 1 al n. 7 del Piano) e gli interventi alternativi (dal n. 8 al n. 18) ovvero quelli che potranno essere oggetto degli investimenti del presente Accordo nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti, non potessero essere realizzati alcuni degli interventi prioritari o si rendessero disponibili delle economie nella realizzazione di questi ultimi (es. "ribassi d'asta").

Nell'ambito del Comprensorio di Alagna Valsesia/Punta Indren, il Piano degli interventi comprende opere infrastrutturali finalizzate a consentire la piena fruibilità sportiva e turistica dell'area sciabile valesiana in quota anche in funzione del potenziamento in atto del sistema impiantistico del comprensorio integrato Alagna/Gressoney (determinato dalla realizzazione del progetto di impianto di risalita sul versante valdostano, attuativo del Protocollo di intenti – citato in premessa - in corso di aggiornamento tra le due Regioni). Tali opere sono individuate nella realizzazione, sostituzione/rifacimento di impianti di risalita, impianti di innevamento artificiale, sistemazione di piste di discesa, interventi di elettrificazione, opere di sistemazione ambientale compreso lo smantellamento di impianti di risalita obsoleti e dismessi ed altre a tutto ciò correlate.

#### **Art. 7 – Modalità di utilizzo del finanziamento regionale e soggetti attuatori**

Per la realizzazione degli interventi indicati nel Piano (Allegato 1a), la Regione, con la L.R. n. 9/2008, ha stabilito di destinare fino ad un massimo di 7,5 milioni di euro per la sottoscrizione di strumenti di debito o finanziari all'uopo emessi dalla Società Monterosa 2000 S.p.A. – Soggetto attuatore degli interventi – e caratterizzati dalla possibilità di conversione in quote partecipative, avvalendosi a tal fine di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (soggetto che rappresenta la Regione nella Società Monterosa 2000 S.p.A.), secondo modalità e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall'art.2 della L.R. n.29/2000, analogamente a quanto già avvenuto per gli interventi di infrastrutturazione del Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia compresi nel *Programma regionale Piemonte 2006* e realizzati secondo le modalità indicate dall'art. 11 della L.R. n. 12/2004.

Coerentemente con tale norma, nel corso del 2008, a seguito dell'assegnazione di risorse effettuato con D.D. n. 164 del 26.11.2008, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha sottoscritto una prima quota pari ad € 1.200.000,00 del prestito obbligazionario convertibile.



Con il presente Accordo si provvede ad assegnare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la restante somma di €. 6.300.000,00 per il completamento della sottoscrizione del prestito obbligazionario complessivo di €. 7.500.000,00.

A tal fine al presente Accordo è allegata apposita convezione (Allegato 1c) che ne costituisce parte integrante, quale strumento per definire i rapporti contrattuali tra la Regione e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. connessi con l'aumento di capitale e la realizzazione delle opere da parte di Monterosa 2000 S.p.A.

#### Art. 8 – Piano finanziario

Per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi (Allegato 1a) l'investimento complessivamente stimato ammonta a € 9.800.000,00 di cui €. 6.300.000,00 a carico della Regione Piemonte.

La ripartizione complessiva degli oneri tra gli Enti sottoscrittori è la seguente:

REGIONE PIEMONTE				Attuatore		
Capitolo 297197 Bilancio Pluriennale 2009-10-2011				Fondi regionali UPB 18082 <u>Cap. 242147</u> 2009	Monterosa 2000 S.p.A Risorse proprie	Totale
2009	2010	2011	TOT.			
		3.662.722,50	3.662.722,50	2.637.277,50	3.500.000,00	9.800.000,00

Il Piano degli interventi annesso (Allegato 1a) contiene, per ciascun intervento, il dettaglio di spesa previsto e la ripartizione delle quote di finanziamento a carico del soggetto attuatore.

Il finanziamento regionale non può comunque superare l'85% del costo totale delle opere previste. Monterosa 2000 S.p.A. potrà inoltre trattenere eventuali economie (es. ribassi d'asta) che dovessero realizzarsi quali disponibilità per ulteriori investimenti (interventi n. 8 –18) o di miglioria degli interventi prioritari, informando preliminarmente il Collegio di Vigilanza che si pronuncerà secondo quanto previsto dall'art.

10

Per quanto concerne la quota di finanziamento della Regione Piemonte prevista a favore del Piano degli interventi (Allegato 1a), la stessa è garantita:

- nella misura di €. **2.637.277,50** dallo stanziamento di cui al Capitolo 242147 annualità 2009
- nella misura di € **3.662.722,50** dallo stanziamento complessivo di cui al Capitolo 297197 annualità **2011**;

La realizzazione del Piano degli interventi secondo il dettaglio progettuale di cui all'Allegato 1a evidenzia, in relazione ai costi stimati dei singoli interventi, le quote in carico al Soggetto attuatore (Società Monterosa 2000 S.p.A.).

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo dell'intero Piano degli interventi (Allegato 1a), la quota di finanziamento regionale resterà invariata e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dal soggetto attuatore.

L'utilizzo di eventuali economie derivanti dall'applicazione del "ribasso d'asta" a seguito dell'aggiudicazione degli appalti, o per altre ragioni, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Collegio di vigilanza previo parere del Gruppo Tecnico di Lavoro secondo le modalità specificate al successivo Art.13.


#### **Art. 9 – Trasferimento delle risorse**

Per la realizzazione degli interventi nell'Ambito del Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren (Allegato 1a – nn. 1, 7), coerentemente con quanto specificato nel precedente art. 7, la Regione provvederà a trasferire le risorse necessarie per effettuare l'aumento di capitale finalizzato della Società Monterosa 2000 tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., pari ad € 6.300.000,00, secondo le modalità definite dalla Convenzione allegata e parte integrante del presente Accordo (Allegato 1c) stipulata tra le parti interessate (Regione Piemonte e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.).

In particolare, la Regione Piemonte, si impegna ad assegnare (assunzione impegno di spesa) le risorse destinate all'attuazione del "Piano degli interventi" di cui all'Allegato 1a secondo la seguente tempistica:

- €. 2.637.277,50 entro il 31.12.2009; €. 3.662.722,50 entro il 31.12.2011.

Il trasferimento delle risorse di cui sopra è comunque subordinato all'avvio della fase attuativa del progetto "Rifacimento dell'impianto di risalita Balma" (intervento compreso al punto 7 del "Piano



degli interventi" di cui all'Allegato 1a), individuata nell'aggiudicazione definitiva dei lavori a seguito di gara d'appalto.

Il beneficiario si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio dell'intervento, secondo le modalità ed i tempi comunicati dalle strutture incaricate di cui al precedente art. 5.

La Comunità Montana si impegna inoltre ad aggiornare semestralmente le schede di monitoraggio intervento ed a inviarle agli Uffici della Direzione regionale Programmazione strategica politiche territoriali ed edilizia nonché alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport ( Allegato 1b)

#### **Art. 10 – Iter progettuale e attuativo dei progetti**

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l'approvazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi per l'ottenimento delle autorizzazioni, per l'espletamento delle gare d'appalto e l'attuazione degli stessi nonché per la loro gestione è in capo al soggetto attuatore. Tali attività dovranno essere conformate al rispetto delle normative vigenti in materia di opere, forniture e servizi pubblici e tale impegno dovrà risultare negli atti convenzionali collegati al presente Accordo.

I responsabili degli interventi del Soggetto attuatore potranno richiedere agli Enti locali e alla Regione, secondo i livelli di competenza stabiliti dalle normative vigenti, l'attivazione delle conferenze dei servizi ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione delle opere.

Qualora il soggetto attuatore intenda attivare le conferenze dei servizi - in relazione a valutazioni di opportunità e nei casi indicati dalla normativa vigente nonché dalla Legge n.241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n.7/2005 - le strutture della Regione e degli Enti locali interessati si impegnano a collaborare con tale Soggetto ai fini del coordinamento dell'insieme delle conferenze che verranno attivate per dare attuazione al Piano degli interventi (Allegato 1a).

Nei casi invece in cui l'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi avvenga mediante singoli procedimenti ordinari il Soggetto attuatore potrà opportunamente coordinare l'attivazione delle relative richieste da rivolgere alla Regione e agli altri Enti locali. A tal fine la Regione e gli altri Enti locali, per ognuna delle autorizzazioni/pareri di competenza, provvederanno a fornire le necessarie indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste al fine di assicurare l'iter più rapido ed efficace.



### Art. 11 - Gestione degli interventi

La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.

Negli atti convenzionali collegati al presente Accordo dovrà risultare:

- l'impegno del soggetto attuatore degli interventi realizzati a garantire, tramite il soggetto gestore, l'uso gratuito dei servizi generali, turistici e sportivi erogati alle persone portatrici di handicap impegnandosi pertanto, oltre agli obblighi di legge, ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di gestione, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte di detti soggetti;
- l'impegno ad applicare (o far applicare nel caso di gestione indiretta) uno sconto, a favore della popolazione residente nel Comune in cui verranno realizzati gli impianti turistici e sportivi compresi nel Piano, pari almeno al 20% delle tariffe d'uso che saranno applicate in fase gestionale.

### Art. 12 - Durata dell'Accordo

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione delle opere comprese nel Piano degli interventi (Allegato 1a) stabilita entro il **31.12.2011**.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse sulla base di comprovate motivazioni su richiesta del soggetto attuatore, tramite almeno uno degli Enti firmatari dell'Accordo, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza.



### Art.13 - Modifiche dell'Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione (art. 34 del D.Lgs 267/2000).

Le procedure di cui al precedente paragrafo riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo di programma; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata di uno o più dei sottoscrittori, al Collegio di vigilanza di cui al successivo Art. 17 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.

Il Gruppo tecnico di Lavoro (G.T.L.) di cui all'Art. 5 si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposito verbale da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza da parte della Regione anche su richiesta di uno degli Enti sottoscrittori entro i 20 giorni successivi dalla data di ricezione del succitato verbale, la decisione del G.T.L. si intende confermata ed efficace.



Diversamente, nel caso in cui il G.T.L. ritenga le modifiche sostanziali, ciò comporta l'obbligo da parte della Regione di convocazione del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e all'avvio delle relative procedure di cui al primo paragrafo.

Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all'art.12, le varianti in corso d'opera di cui al successivo Art. 14 se proposte con le modalità in esso previste.

Le modifiche del Piano degli interventi limitate alla sostituzione eventuale di "interventi prioritari con interventi in alternativa di cui all'art. 6" o a variazioni dei costi delle singole opere (nei limiti di quanto previsto dall'Art. 8.) non costituiscono modifica dell'Accordo.

Non costituiscono altresì modifiche dell'Accordo gli eventuali Accordi di programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo purchè non ne limitino l'operatività.

#### **Art.14 – Varianti progettuali**

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate dai soggetti attuatori, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà sentito il G.T.L. anche per le vie brevi.

In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta le varianti si intendono ammissibili viceversa dovranno essere sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza.

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico del soggetto attuatore.

#### **Art.15 – Varianti urbanistiche**


Il presente Accordo di programma non determina, in relazione alle opere comprese nell'annesso Piano degli interventi e nei casi in cui fosse necessaria, variante degli strumenti urbanistici dei Comuni in cui le stesse sono previste.

Restano valide le eventuali procedure di varianti urbanistiche funzionali alla realizzazione delle opere in oggetto regolarmente adottate dagli enti interessati dal presente Accordo.

#### **Art.16 – Dichiarazione di pubblica utilità**

L'approvazione del presente Accordo di programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del

D Lgs.n.267/2000.



La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n.327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

Le Amministrazioni che in relazione alle opere comprese nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo risultino interessate all'applicazione delle citate procedure espropriative sono titolate all'espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n.327.

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

#### **Art. 17 - Organi di vigilanza**

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o dall'Assessore delegato ed è composto dai legali rappresentanti degli Enti che hanno sottoscritto l'Accordo o loro delegati.

Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell'Accordo di programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R. n.27-23223 del 24/11/1997.

Il Collegio di vigilanza è chiamato ad esprimersi, inoltre, nei casi e secondo le modalità specificate dal presente Accordo, in particolare in merito a quanto richiamato al precedente Art. 13.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo in relazione agli obblighi assunti dai soggetti firmatari. Nei casi in cui lo ritenga necessario potrà applicare eventuali sanzioni o penalità.



Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori e degli attuatori anche mediante procedura scritta.

Qualora il Collegio di Vigilanza non venga convocato entro il termine di giorni 45 dalla richiesta o non intervengano, nello stesso termine, comunicazioni scritte da parte dei componenti il Collegio medesimo, le istanze sono da intendersi accolte.

#### **Art.18 - Vincolatività dell'Accordo e impegni tra le Parti**

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con essi.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.



  
15

La Provincia, da parte sua, si impegna a prevedere per tutta la durata attuativa dell'Accordo di programma la struttura incaricata del supporto tecnico-amministrativo alla Comunità Montana, ai fini dello svolgimento delle attività indicate all'art. 5.

#### **Art.19 – Revoca e sanzioni**

Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma e dalla Convenzione allegata (n. 1c) apportate, la Regione procede alla revoca anche parziale dei finanziamenti concessi.

#### **Art.20 - Controversie**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art.17.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Vercelli ed uno scelto in rappresentanza dei restanti sottoscrittori, che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Torino provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

#### **Art.21 – Approvazione ed efficacia**


Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali – ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 mediante Decreto del Presidente della Giunta regionale.

A seguito del D.P.G.R. di approvazione l'Accordo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte su iniziativa del Responsabile del procedimento.

#### **Art.22 - Norma finale**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

L'Accordo di programma sottoscritto il 14/11/2006, di cui il presente Accordo costituisce aggiornamento per quanto concerne le previsioni e le modalità attuative inerenti gli interventi da realizzarsi nel Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren, mantiene la piena validità





per quanto concerne le previsioni finanziarie e le modalità attuative inerenti gli interventi del Comprensorio sciistico di Alpe di Mera.

### **Art.23 - Registrazione**

Il presente Accordo di programma verrà registrato solo in caso d'uso, con costi a carico dell'Ente richiedente.

### **Art.24 – Allegati**

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Quanto citato e non allegato è depositato agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo, salvo quanto diversamente indicato.

### ***Elenco Allegati***

Allegato 1a: "Piano degli interventi".

Allegato 1b "Schede monitoraggio intervento".

Allegato 1c: "Convenzione tra la Regione Piemonte e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

*Letto, confermato e sottoscritto*



Torino, li 14.12.2009

Per la **REGIONE PIEMONTE**

*Su delega della Presidente della Giunta regionale*

L'Assessore al Turismo


**GIULIANA MANICA**



Per la **PROVINCIA di VERCELLI**

*Il Presidente*



**RENZO MASOERO**



Per la **COMUNITA' MONTANA VALSESIA**

*Il Presidente*


**DIEGO BURLA**



Per la **C.C.I.A.A. di Vercelli**

*Su delega del Presidente*


**ERASMO BELLANI**



Per il **COMUNE di ALAGNA**

*Il Sindaco*

**SANDRO BERGAMO**



Per il **COMUNE di SCOPELLO**

*Il Sindaco*

